



COMUNE DI STRA

PROVINCIA DI VENEZIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 58 DEL 29-11-2004

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PRESENZA DEI CANI SULLE AREE PUBBLICHE, DI USO PUBBLICO E/O APERTE AL PUBBLICO, NONCHE' SULLA LORO DETENZIONE ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI

N. _____ Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente delibera è stata affissa oggi all'Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to COMPAGNO AUGUSTINO

La presente copia è conforme all'originale

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
CURATOLO DOTT. SANTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune per cui la stessa è

DIVENUTA ESECUTIVA

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CURATOLO DOTT. SANTO

L'anno **duemilaquattro** addì **ventinove** del mese di **novembre**

alle ore **18:30**, nella Residenza Municipale, è presente:

la Dott.ssa Piera Bumma, Commissario Straordinario nominato

con Decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 2008

che, con la presenza del Segretario Generale Dott. Santo Curatolo,

assume la seguente deliberazione:

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
F.to CANTON ERNESTINO

Il Segretario Comunale
F.to CURATOLO DOTT. SANTO

Presenti n. 14
Assenti: 3 (De Gregorio, Ferrari e Sartori)

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO l'Assessore competente;

PREMESSO che la convivenza tra l'uomo e la popolazione canina può essere agevolata con l'adozione da parte delle Amministrazioni Comunali di un regolamento applicativo delle recenti norme e riforme in materia;

VISTO che dopo la legge 20 Luglio 2004 n. 189 sul maltrattamento degli animali in genere è stata pubblicata la nuova Ordinanza del Ministro della Salute sulla tutela della incolumità pubblica dall'aggressività dei cani;

CONSIDERATO che entrambi questi provvedimenti introducono novità significative anche per i comuni, ma è soprattutto la nuova Ordinanza Ministeriale che rende opportune adeguate disposizioni di dettaglio a livello regolamentare, in particolare le criticità più evidenti della nuova ordinanza sui cani sono rappresentate dalla mancata individuazione delle sanzioni sia "Amministrative" che "Penali";

VISTO che nella nuova Ordinanza Ministeriale non si parla più di "aggressioni da parte di cani di razza particolarmente pericolosa" ma genericamente di aggressioni da parte di cani, pertanto si rende necessario regolamentare tutta la materia relativa alla presenza dei cani in aree pubbliche o private, di uso pubblico o aperte al pubblico nonché la loro detenzione e cura a tutela della pubblica incolumità e dell'igiene dell'abitato;

ATTESO comunque che l'Ordinanza Ministeriale è limitata ad un arco temporale di un anno e che comunque nel caso di sostanziali modifiche si provvederà all'aggiornamento dell'allegato Regolamento Comunale per la disciplina della presenza dei cani sul territorio Comunale ;

RICHIAMATO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 Febbraio 1954 n. 320, la legge 14 Agosto 1991 n. 281, la L.R. 28 dicembre 1993 n. 60, la legge 20 luglio 2004 n. 189 e l'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 Agosto 2004 sulla tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività dei cani;

VISTO il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n. 31 del 26 Luglio 1999;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 " Testo Unico sull' Ordinamento degli Enti Locali" , in particolare l'art. 49 art.7/bis;

Aperta la discussione sull'argomento :

Il **Segretario Comunale**, su invito del presidente, illustra le seguenti modifiche tecniche da apportare al regolamento:

- a) al nono comma dell'art. 8 e al terzo comma dell'art.9 e al terzo comma dell'art.10 sostituire la parola "sindaco" con " Responsabile Servizio P.M.";
- b) al primo comma dell'art.10 sostituire le parole "in apposito elenco" con "Ministero della Salute";
- c) all'art.11 eliminare il primo e secondo comma;
- d) agli artt.4,5,6,7,8,9 e 10 sostituire la frase "da euro 25,82 a euro 516,45" con " da euro 25,00 a euro 500,00";
- e) all'art.14 aggiungere alla fine "della delibera di approvazione";

Il **Presidente** illustra gli articoli più significativi del Regolamento;

Il Consigliere **Salmaso** fa presente che la norma sulle recinzioni in area agricola è in contrasto con il Regolamento di polizia rurale;

Il Consigliere **Ruzzante** chiede inoltre come vengono applicate le sanzioni;

Il **Segretario Comunale**, su invito del Presidente, risponde che è tutto stabilito dalla L. 689/81;

Il Consigliere **Ruzzante** chiede dove vengano sepolti i cani;

Il Consigliere **Stefani** risponde che la cosa risulta regolamentata dall'ASL ;

Il Consigliere **Ruzzante** ritiene che nell'art.9 comma 5 sarebbe opportuno includere anche le biciclette;

Ultimato il dibattito il presidente mette in approvazione l'argomento posto all'ordine del giorno

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti e votanti n.14...

Voti favorevoli.n.14....

DELIBERA

1) Di approvare l'allegato Regolamento avente per oggetto "DISCIPLINA DELLA PRESENZA DEI CANI SULLE AREE PUBBLICHE, DI USO PUBBLICO E/O APERTE AL PUBBLICO, NONCHE' SULLA LORO DETENZIONE ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI CONFINANTI CON TALI AREE", con le modifiche tecniche illustrate dal Segretario, composto di n. 14 articoli, costituente parte integrante della presente delibera.

2) di dare atto che tali modifiche sono state già apportate nel regolamento allegato

COMUNE DI STRA

Provincia di Venezia

☒ 30039, P.zza G. MARCONI, 21 ☎0499804011 Fax049/9804080

Settore II – Ufficio P.M. Commercio

***DISCIPLINA DELLA PRESENZA DEI CANI SULLE AREE
PUBBLICHE, DI USO PUBBLICO E/O APERTE AL
PUBBLICO, NONCHE' SULLA LORO DETENZIONE
ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI CONFINANTI
CON TALI AREE***

***Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. _____
del _____***

Progetto redatto da: Settore II°

Coordinatore del Progetto: C.te P.M. Paolo Ferraresso

Responsabile del Progetto: Ist. P.M. Fabiano Righetto

DISCIPLINA DELLA PRESENZA DEI CANI SULLE AREE PUBBLICHE, DI USO PUBBLICO E/O APERTE
AL PUBBLICO, NONCHE' SULLA LORO DETENZIONE ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI
CONFINANTI CON TALI AREE.

ART. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.
2. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio del Comune di Stra.

ART. 2 - Principi generali

1. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
2. Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della salute, della sua riproduzione e del benessere dell'eventuale cucciolata.

ART. 3 - Ambito d'applicazione e definizioni.

1. Le norme del presente regolamento si applicano alle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salvo diversa esplicita indicazione.
2. Alcune norme del presente regolamento si applicano anche alle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell'art. 8.
3. A titolo meramente esemplificativo, sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico:
 - a. le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici e ogni altra area su cui hanno libero ed indiscriminato accesso i cittadini.
4. Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

ART. 4 - Raccolta delle deiezioni solide

1. Sulle aree identificate al comma 3 dell'art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a. alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti.
 - b. a far uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori (che debbono essere immediatamente disponibili al seguito o che si trovano negli appositi distributori collocati in aree pubbliche del territorio Comunale di Stra) possibilmente in materiale plastico impermeabile.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 500,00 oltre alla asportazione delle deiezioni solide precipitate; qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide sarà ulteriormente soggetto alle sanzioni previste nel caso di inottemperanza all'ordine dell'Autorità.
3. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera b) del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.
4. Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

ART. 5 - Museruole e guinzagli.

1. Sulle aree identificate al comma 1 dell'art. 3 gli accompagnatori sono sempre tenuti:
 - a. ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio o muniti di idonea museruola;
 - b. ad avere i cani, anche di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come ad esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici, nei mezzi pubblici e nei mezzi di trasporto.
2. Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero non può essere tenuto a una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone o altri animali.
3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o museruola i cani pastori quando vengono utilizzati a per la guardia di greggi e mandrie.
4. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico, e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica, la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 lettera a) e b) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.
6. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 2 e 4 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.
7. Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate e alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

ART. 6 - Aree riservate

1. Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale o aree private similari "aree di sgambamento dei cani", nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani a guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani.
2. Dette aree devono essere segnalate e opportunamente recintate.
3. Nelle aree di sgambamento dei cani, gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposti dall'art. 4, ad eccezione di quelle specifiche zone, all'uopo segnalate, destinate al defecamento dei cani, soggette a pulizia periodica.
4. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.
5. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 3 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 ovvero, in alternativa, su sua esplicita richiesta scritta, potrà provvedere alla pulizia di una zona di defecamento dei cani sita all'interno di una delle aree previste dal presente articolo.

ART. 7 - Tutela del patrimonio pubblico

1. E' fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore e il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.
2. Chiunque viola le disposizioni previste al comma 1 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatta salva l'eventuale azione risarcitoria per il danno causato.

ART. 8 - Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati.

1. E' fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla quotidiana pulizia dagli escrementi e dall'urina.
2. E' fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area delimitata con una rete metallica o una cancellata avente un'altezza dal fondo di calpestio pari almeno alla lunghezza del cane da inizio del muso a fine coda.

4. La rete e/o cancellata deve avere le caratteristiche citate per tutta la lunghezza, non deve essere facilmente scavalcabile e avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro, tale da non premettere la fuoriuscita del muso dell'animale.
5. L'eventuale catena deve avere una robustezza e una misura adeguata (almeno 8 volte la lunghezza dell'animale), oltre al possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.
6. Gli animali che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo.
7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un' area pubblica o di uso pubblico, ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. All'interno delle proprietà private, indipendentemente dalle dimensioni delle stesse, se queste non sono adeguatamente delimitate, i cani non possono essere tenuti senza guinzaglio, ovvero senza catena a eccezione degli animali utilizzati nell'esercizio venatorio, nella ricerca dei tartufi e nella custodia di greggi e/o mandrie; in ogni caso il cacciatore, il tartufaro o il pastore del podere, in qualunque momento, dev'essere in grado di controllarne i movimenti.
9. Il Responsabile del Servizio P.M. con specifica ordinanza, può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente e inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile comunale o in quello in convenzione con i Servizi Veterinari dell'U.S.L. 13, imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario detentore dello stesso.
10. Chiunque viola le disposizioni previste ai comma 1, 2, 6 e 8 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.
11. Chiunque viola le disposizioni previste ai comma 3, 4, 5 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, fatta salva la possibilità del Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

ART. 9 - situazioni particolari

1. E' fatto divieto di introdurre cani, anche a guinzaglio e con la museruola, nei negozi di generi alimentari, così come è fatto divieto di introdurli nei bar, ristoranti e simili pubblici esercizi.
2. E' fatto obbligo al gestore o proprietario dei negozi sopraindicati e/o nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di segnalare all'ingresso del locale tale divieto.
3. Il Responsabile del Servizio P.M. con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea segnaletica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.
4. E' vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.
5. E' vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore o con la bicicletta;
6. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00.

ART. 10 - Tutela dell'aggressività esaltata dei cani

1. Per determinate razze canine o incroci con queste, individuate dal Ministero della Salute, si applica, per la durata della sua validità, l'ordinanza del Ministero della Salute del 27.08.2004 pubblicata sulla G.U. del 10.09.2004, in particolare:
 - a. coloro che non stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00;
 - b. coloro che, nonostante il divieto, acquistano, possiedono, detengono o a qualunque titolo accompagnano anche uno solo dei cani, soggiacciono alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00
2. Nel caso rubricato dalla lettera a) del comma 1, il Sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale o in quello sovracomunale in convenzione, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario, possessore, detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.
3. Nel caso rubricato alla lettera b), il Responsabile del Servizio P.M. dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale o quello sovracomunale convenzionato, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario, possessore, detentore del medesimo, fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.
4. Le sanzioni previste nel comma 6 dell'articolo 5, nell'art. 8 e nei commi 6 (relativamente al precetto previsto al comma 1) e 7 (relativamente al precetto previsto al comma 3) dell' articolo 8 sono aumentate di

euro 25,00 nel minimo e di euro 500,00 nel massimo ogni qual volta siano relative a cani individuati dall'ordinanza ministeriale prevista al comma 1.

ART. 11 - Normativa di rinvio

1. I proventi delle sanzioni previste nel presente regolamento sono introitati dal Comune.
2. Rimane salvo quanto previsto dalla legge n. 281 del 14.08.1991, dalla legge Regionale n 60 del 28.12.1993, dal Regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con DPR n.320 del 08.02.1954, dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 27.08.2004 pubblicata sulla G.U. del 10.09.2004, dal codice Civile e da quello Penale.

ART. 12 - Norme di chiusura

1. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono n. 800456670, fax 049 9804080 o e-mail poliziamunicipale@comune.stra.ve.it, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa.
2. Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario, detentore, accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per aver lasciato vagare l'animale in violazione al disposto del comma 4 dell'art.5, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete più di 2 volte nell'arco dei 5 anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno degli animali (art. 672 del C.P. attualmente sanzionato amministrativamente); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.
3. La presenza di cani vaganti o randagi, deve essere segnalata dai cittadini al Comando Polizia Municipale al n. 800456670, per la cattura degli stessi.
4. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie dello stesso, sono a carico del proprietario.
5. L'Ufficio Anagrafe Canina sovracomunale facente capo all'USL 13 Settore Veterinario, comunica alla Polizia Municipale, almeno ogni sei mesi, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 10; la Polizia Municipale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

ART. 13 - Norme transitorie

1. Coloro che risultano, alla data di approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto, devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 entro 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini o altre aree private all'aperto, possono non adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 e 7 dell'art. 8, assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali nel caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità del Sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.
3. In ogni caso coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani individuati nell'Ordinanza Ministeriale di cui al comma 1 dell'art. 10, devono adeguare le reti di recinzione ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8 entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'ordinanza precitata, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del Sindaco per singoli casi.
4. Coloro che, dopo l'entrata in vigore il presente regolamento, acquistino o detengano un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 e 4 dell'art. 8, prima che il cane sia acquistato o detenuto.

ART. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione all'albo pretorio.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

sulla proposta di deliberazione ai sensi dell' Art. 49 e Art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

PROPOSTA DI DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 66 DEL 04-11-2004

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 29-11-2004

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PRESENZA DEI CANI SULLE AREE PUBBLICHE, DI USO PUBBLICO E/O APERTE AL PUBBLICO, NONCHE' SULLA LORO DETENZIONE ALL'INTERNO DI CORTILI E/O GIARDINI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime, parere **Favorevole**

Il Responsabile del servizio
F.to FERRARESSO PAOLO

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, parere **Visto**

Il Responsabile della ragioneria
F.to SALVADEGO DOTT. FABIO